

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 000157

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2012, presentato in data 7 maggio 2012 da parte della società Torino F.C. avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC del 27 aprile 2012 con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dal Padova calcio, è stata riformata la pronuncia del Giudice sportivo presso la Lega Calcio Serie B di cui al C.U. n. 89 del 15/3/2012, che aveva comminato al Padova calcio la sanzione della perdita della gara giocata il 3 dicembre 2012 con il punteggio di 0-3 e contestualmente respinto il reclamo del Torino F.C. avverso la pronuncia di inammissibilità dell'originario reclamo, così confermando la pronuncia del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 48 del 12 dicembre 2011.

RIGETTA il ricorso;

Le spese seguono la soccombenza nella misura di euro 2000 a favore di ciascuna delle parti resistenti.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, 25 maggio 2012.

Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore
F.to Massimo Luciani

Depositato in Roma il 25 maggio 2012.

Il Segretario
F.to Alvio La Face